



COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

DETERMINAZIONE N°33 DEL 29/10/2021

OGGETTO:

PROLUNGAMENTO CONGEDO DIPENDENTE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. LGS N. 151/2001 E S.M.I.

Progressivo generale n°33 in data 09/11/2021

IL RESPONSABILE DI AREA PERSONALE

Vista la richiesta acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 8527 in data 15.10.2021, presentata dal dipendente comunale, Dott. Pasquale Ruscio, volta a prolungare il congedo di cui all'art. 42 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151 e s.m.i. con decorrenza dal 30.10.2021 e fino al 26.11.2021;

Considerato che il citato dipendente ha motivato la suddetta richiesta con la necessità di dover assistere la propria madre, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i. con verbale di visita medica collegiale per l'accertamento dell'handicap stilato dalla competente Commissione Centro Medico Legale INPS di Vibo Valentia in data 24/09/2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20.02.2020 con la quale veniva accolta la richiesta acquisita al protocollo dell'Ente al n. 18 in data 02.01.2020, e successivamente modificata in data 14.01.2020, prot. n. 257, del Dott. Pasquale Ruscio volta ad usufruire delle suddette disposizioni normative, con decorrenza dal 10.03.2020 e fino al 04.09.2020;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 31.08.2020 con la quale veniva accolta la richiesta acquisita al protocollo dell'Ente con n. 5548 in data 13.07.2020, presentata dal dipendente comunale, Dott. Pasquale Ruscio, volta a prolungare il congedo di cui all'art. 42 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151 e s.m.i. con decorrenza dal 05.09.2020 e fino al 04.12.2020;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 11.01.2021 con la quale veniva accolta la richiesta acquisita al protocollo dell'Ente con n. 9572 in data 24.11.2020, presentata dal dipendente comunale, Dott. Pasquale Ruscio, volta a prolungare il congedo di cui all'art. 42 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151 e s.m.i. con decorrenza dal 18.01.2021 e fino al 31.03.2021;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 08.03.2021 con la quale veniva accolta la richiesta acquisita al protocollo dell'Ente con n. 1969 in data 08.03.2021, presentata dal dipendente comunale, Dott. Pasquale Ruscio, volta a prolungare il congedo

di cui all'art. 42 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151 e s.m.i. con decorrenza dal 01.04.2021 e fino al 31.05.2021;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 21.05.2021 con la quale veniva accolta la richiesta acquisita al protocollo dell'Ente con n. 3704 in data 07.05.2021, presentata dal dipendente comunale, Dott. Pasquale Ruscio, volta a prolungare il congedo di cui all'art. 42 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151 e s.m.i. con decorrenza dal 01.06.2021 e fino al 13.08.2021;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 19.07.2021 con la quale veniva accolta la richiesta acquisita al protocollo dell'Ente con n. 5305 in data 09.07.2021, presentata dal dipendente comunale, Dott. Pasquale Ruscio, volta a prolungare il congedo di cui all'art. 42 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151 e s.m.i. con decorrenza 14.08.2021 e fino al 29.10.2021;

Dato atto che il dipendente alla data del 29.10.2021 ha usufruito di giorni 555 di congedo ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 151/2001;

Visti:

- l'art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001, il quale dispone che *"la lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre o, uno dei fratelli o sorelle conviventi con soggetto in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8.03.2000 n. 53"*;
- la normativa inerente il congedo per l'assistenza ai disabili ed in particolare:
 - l'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, il quale stabilisce che *i pubblici dipendenti richiamando l'ipotesi di cui sopra possono richiedere un periodo di congedo straordinario, continuativo o frazionato, non superiore a due anni*;
 - il D.lgs. n. 119/2011 che ha profondamente rivisto la disciplina dei congedi retribuiti, modificando l'art. 42, comma 5 del D.lgs. 151/2001;
 - la sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009 che estende la fruizione del congedo previsto *al figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave*;

Tenuto conto che:

- il nuovo testo elenca una gerarchia tra i soggetti che possono richiedere il suddetto congedo prevedendo uno scorrimento tra gli aventi diritto qualora manchino, siano deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- il congedo di che trattasi non può superare la durata complessiva di anni due nell'arco della vita lavorativa;
- il congedo è accordato a condizioni che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;
- il congedo ed i permessi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona;

Accertato che:

- durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto di percepire un'indennità pari all'ultima retribuzione corrisposta, vale a dire quella relativa all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento (articolo 42, comma 5 ter, del D.lgs. n. 151/2001) e che i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio;
- in base alla norma di legge i lavoratori hanno diritto a fruire del congedo biennale retribuito di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8/3/2000 n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta, norma poi confluita nell'art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001;

Preso atto che nella citata richiesta il dipendente sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione ha dichiarato:

- di prestare assistenza nei confronti di sua madre, disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05.02.1992, n. 104, per la quale sono chieste le agevolazioni di cui al suddetto D.lgs.;
- di essere l'unico lavoratore dipendente ad usufruire dei permessi in oggetto per accudire la propria madre;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni;

Visto il verbale di visita medica per l'accertamento dell'handicap effettuata in data 24/09/2019 e stilato dalla competente Commissione Medica Centro Medico Legale INPS di Vibo Valentia;

Rilevato che lo stesso verbale è definitivo in quanto approvato dall'INPS, ai sensi dell'art. 20 della Legge 03.08.2009, n. 102;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di concedere al su nominato dipendente il congedo in oggetto;

Per tutto quanto evidenziato in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Preso atto che il Dott. Ruscio Pasquale ha inoltrato la sua richiesta all'ufficio personale e siccome lo stesso è inquadrato nell'area amministrativa si invita lo stesso a voler indirizzare le eventuali prossime comunicazioni al responsabile di competenza

Preso atto che le precedenti richieste di congedo vi era l'atto di indirizzo della Giunta Comunale ed in attesa di nomina della stessa

DETERMINA

DI ACCOGLIERE, pertanto, la richiesta acquisita al protocollo dell'Ente con n. 8527 in data 15.10.2021, presentata dal dipendente comunale, Dott. Pasquale Ruscio, volta a prolungare il congedo di cui all'art. 42 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151 e s.m.i. con decorrenza dal 30.10.2021 e fino al 26.11.2021;

DI AUTORIZZARE il dipendente sopra generalizzato, avente rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, ad usufruire del prolungamento del congedo in oggetto;

DI PRECISARE che il dipendente è tenuto a comunicare con tempestività, non oltre 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d'ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al dipendente sopra citato;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al responsabile area amministrativa;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Giunta comunale

DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Segretaria Comunale

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'albo pretorio on-line avendo cura di oscurare i dati identificativi del beneficiario in ossequio al D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Pasquale Majolo

